

Rettifica del regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 100 del 5 aprile 2012)

A pagina 42, all'appendice VII dell'allegato VI, parte ARA, la prima pagina del certificato per gli esaminatori aeromedici (AME) è sostituita dalla seguente:

«Appendice VII dell'allegato VI, parte ARA

CERTIFICATO PER GLI ESAMINATORI AEROMEDICI (AME)

**Unione europea (*)
Autorità competente**

CERTIFICATO DI ESAMINATORE AEROMEDICO

[NUMERO/RIFERIMENTO DEL CERTIFICATO]

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione e alle condizioni specificate di seguito, l'[Autorità competente] certifica che

[NOME DELL'ESAMINATORE AEROMEDICO]

[INDIRIZZO DELL'ESAMINATORE AEROMEDICO]

è un esaminatore aeromedico

CONDIZIONI:

- 1) il presente certificato è limitato ai privilegi specificati nell'allegato al presente certificato di AME;
- 2) il presente certificato richiede la conformità alle norme attuative e alle procedure precisate nella parte MED;
- 3) il presente certificato rimane valido per un periodo di tre anni fino al [xx/yy/zzzz (**)], fatta salva la conformità ai requisiti della parte MED, a meno che venga ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato.

Data di rilascio: xx/yy/zzzz

Firma: [Autorità competente]

(*) Cancellare "Unione europea" per gli Stati membri non appartenenti all'Unione europea.
(**) Data di scadenza: giorno/mese/anno.

Modulo 148 AESA Edizione 1.»

